

ASSEGNO PARENTALE

L'assegno parentale è riconosciuto per ogni figlio nato o accolto per futura adozione.

1. DIRITTO ALL'ASSEGNO

Le persone domiciliate ed effettivamente dimoranti nel Cantone hanno diritto all'assegno:

- per ogni figlio nato, domiciliato ed effettivamente dimorante nel Cantone, nei confronti del quale sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile svizzero;
- per ogni minorenni accolto per futura adozione, domiciliato ed effettivamente dimorante nel Cantone, se è stata rilasciata l'autorizzazione dell'autorità cantonale. Non conferisce alcun diritto l'adozione del figliastro ai sensi del Codice civile svizzero.

Non hanno diritto all'assegno parentale i rifugiati, i richiedenti l'asilo e gli stranieri ammessi in Svizzera a titolo provvisorio, fintantoché essi sono presi a carico ai sensi della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi).

Il genitore rispettivamente il futuro genitore adottivo ha diritto all'assegno se, al momento dell'evento (nascita oppure accoglimento a casa del minore):

- ha il domicilio e risiede effettivamente nel Cantone da almeno tre anni, se cittadino svizzero;
- ha il domicilio e risiede effettivamente nel Cantone da almeno cinque anni, se cittadino straniero.

In caso di situazione mista (un genitore svizzero e l'altro straniero) si applica la regola valida per gli svizzeri.

2. IMPORTO DELL'ASSEGNO

L'assegno è una prestazione unica e ammonta a CHF 3'000.

In caso di nascita o adozione multipla è corrisposto un assegno per ogni figlio o minore accolto a casa.

3. UNITÀ DI RIFERIMENTO

Riservate le disposizioni della Laps concernenti i coniugi separati di fatto, l'unità di riferimento è costituita:

- dal titolare del diritto;
- dal coniuge o dal partner registrato;
- dal partner convivente, se i figli sono in comune.

Per le disposizioni della Laps relative alla composizione dell'unità di riferimento, si rinvia agli approfondimenti relativi all'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali.

4. ACCERTAMENTO E CALCOLO

Il diritto all'assegno viene determinato tenendo conto della situazione personale e finanziaria dell'unità di riferimento esistente 6 mesi dopo l'evento, cioè la nascita oppure l'accoglimento a casa del minore in vista di adozione (esempio: se l'evento si è verificato in gennaio, il mese determinante è luglio).

Per il 2023, il diritto all'assegno è vincolato alle condizioni seguenti:

- i redditi lordi da attività lucrativa dei membri dell'unità di riferimento, comprese le rendite e le indennità sostitutive di reddito, non devono eccedere CHF 110'000 annui;
- la sostanza mobiliare e immobiliare netta dei membri dell'unità di riferimento non deve eccedere i CHF 400.000.

4.1. Reddito computabile

Sono considerati, rapportati su base annua, i redditi lordi da attività lucrativa effettivamente percepiti 6 mesi dopo la nascita oppure, in caso di adozione, 6 mesi dopo l'accoglimento a casa del minore, come pure le rendite e le indennità sostitutive di reddito, in particolare quando v'è un diritto in virtù di una delle leggi seguenti:

- legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità del 25 settembre 1952 (LIPG);
- legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI);
- legge federale del sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal);
- legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981 (LAINF);
- legge federale sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA);
- legge federale del sull'assicurazione militare del 19 giugno 1992 (LAM);
- legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 25 giugno 1982 (LADI);
- legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione del 23 settembre 2015.

4.2. Inizio e fine del diritto

Il diritto sorge con la nascita oppure con l'adozione e si estingue con il pagamento dell'assegno.

4.3. Richiesta

La domanda deve essere presentata, tramite il formulario ufficiale, alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari/Servizio centrale delle prestazioni sociali.

4.4. Prescrizione

Il diritto all'assegno si estingue 1 anno dopo la nascita oppure, in caso di adozione, 1 anno dopo l'accoglimento a casa del minore.

4.5. Obbligo di informare

Il titolare del diritto, i membri della sua unità di riferimento e il rappresentante legale, devono comunicare immediatamente alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari/Servizio centrale delle prestazioni sociali qualsiasi cambiamento delle condizioni personali e/o economiche dei membri dell'unità di riferimento rispetto alla situazione esposta al momento della determinazione del diritto, come ad esempio (elenco non esaustivo):

- il cambiamento di domicilio e/o della residenza delle persone che compongono l'unità di riferimento,
- ogni variazione della composizione dell'unità di riferimento;
- ogni variazione rilevante della situazione economica dell'unità di riferimento quale può essere l'inizio o la cessazione di una attività lucrativa, l'aumento o la diminuzione del reddito (per esempio: il riconoscimento di una rendita o indennità) o della sostanza (per esempio: eredità, donazioni, vendita di beni immobiliari o mobiliari, ecc).

4.6. Restituzione

L'assegno indebitamente percepito dev'essere restituito.

5. FINANZIAMENTO

L'assegno parentale è finanziato dal Cantone.

6. COMPETENZA E PROCEDURA

L'accertamento del diritto e il relativo pagamento competono alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari/Servizio centrale delle prestazioni sociali.